

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di primo grado, V
Sezione Civile del Tribunale di Roma ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. Ruolo Generale Contenzioso

TRA

elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio degli avv
che li rappresentano e difendono in forza di
procure in atti

ATTORI

E

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv
che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con citazione notificata gli attori impugnavano le delibere assunte
dall'assemblea del Condominio convenuto in data in quanto
viziate per non essere stati raggiunti i quorum di legge e per essere stato,
al punto 7, oggetto di deliberato un argomento non inserito all'o.d.g.. Ciò
premessi chiedevano che le delibere impugate fossero dichiarate
inefficaci/annullate.

Si costituiva il convenuto chiedendo in via preliminare che fosse
dichiarata l'improcedibilità della domanda avversa per non essere stata
preceduta da valido previo tentativo di mediazione e che fosse dichiarata
inammissibile l'avversa pretesa perché tardivamente proposta la
domanda. Nel merito chiedevano che fosse dichiarata cessata la materia
del contendere e comunque che le avverse domande fossero rigettate.



Concessi i termini ex art. 183 cpc e precisate le conclusioni come in atti, all'udienza del 10-7-2018, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc.

La preliminare eccezione di improcedibilità sollevata in comparsa dal convenuto merita positivo scrutinio.

A mente dell'art. 5 del dlvo 28/10 e succ. mod. il preventivo esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La mediazione è stata ritualmente introdotta ma la stessa si è conclusa (v. verbale in atti) con esito negativo per la mancata partecipazione del convenuto: tuttavia dal citato verbale del 29-11-2016 emerge che neanche gli attori sono comparsi personalmente posto che solo il loro difensore, in quanto tale, ha presenziato all'incontro innanzi al mediatore. Parte convenuta ha tempestivamente eccepito detto ultimo fatto perché fosse tenuto in cale ai fini della procedibilità della domanda. Con le memorie ex art. 183 cpc e con le successive le parti hanno potuto contraddire sul punto.

Ciò posto si devono valutare le conseguenze processuali della mancata partecipazione di persona della parte che ha promosso la mediazione. La soluzione della questione deve muovere dal disposto dell'art. 5 comma 2 bis dlvo 28/10 come modificato secondo il quale la condizione di procedibilità 'si considera avverata *se il primo incontro* innanzi al mediatore si conclude senza accordo'. Ad avviso di questo giudice il primo incontro non può essere che quello fra le parti posto che la comparizione innanzi al mediatore non ha solo uno scopo informativo della funzione della mediazione ma uno scopo di vera e propria attività di conciliazione. Onde, per assolvere la condizione di procedibilità, la parte che ha interesse ad assolvere tale condizione ha l'onere di partecipare agli incontri innanzi al mediatore (mentre è ovvio che la mancata partecipazione della parte non onerata non potrà avere conseguenze sulla procedibilità della domanda). Invero la logica dell'istituto è nel senso che non è sufficiente promuovere la mediazione ma che è necessario partecipare alla stessa al fine di rendere possibile un accordo che è lo scopo del procedimento. In caso di mancata partecipazione non sarebbe ragionevole (Tribunale di Firenze, sentenza 42/16) ritenere applicabili le sole sanzioni previste dall'art. 8 del dlvo 28/10 posto che altrimenti sarebbe possibile, contro la logica dell'istituto che ha la funzione di permettere la definizione stragiudiziale della lite, poter rimuovere la condizione solo attivando il procedimento (senza che rilevi lo scopo); donde la mancata partecipazione del soggetto onerato determina l'improcedibilità della domanda. Al riguardo si osserva che la giurisprudenza di merito prevalente (Tribunale di Firenze, ord. 19-3-



2014, Tribunale di Pavia 14-9-2015, Tribunale di Vasto sentenza del 9.3.2015 e Tribunale Roma 29-9-2014) ritiene che la partecipazione alla mediazione sia un atto personalissimo della parte non delegabile (se non mediante atto notarile) considerato altresì che la partecipazione del difensore all'uopo delegato ha il solo scopo di garantire un'assistenza tecnica (v. art. 8 citato dlvo) e non di rappresentanza processuale. L'istituto della mediazione, che non può ridursi ad una mera funzione notarile del mediatore e del giudice, esige che siano presenti di persona anche le parti in quanto mira a riattivare la comunicazione fra i 'litiganti' al fine di consentire loro di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; verifica impossibile in assenza delle parti. Deve rilevarsi altresì che: i difensori, mediatori per legge, hanno sicuramente già conoscenza della natura della mediazione e della sua finalità donde non avrebbe senso imporre l'incontro ai difensori solo in vista di un'informativa, che la mediazione ha lo scopo di porre le parti in condizione di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto con la conseguente necessità della presenza delle parti di persona e che il dl 28/10 letto alla luce del contesto europeo nel quale si colloca (V. direttiva comunitaria 2008/52/CE) impone di affermare che la semplice partecipazione del difensore in luogo del difensore non sia sufficiente per adempiere alla condizione di procedibilità prevista per la mediazione anche se proposta prima del giudizio.

Orbene, nel caso in esame, si osserva che gli attori, onerati, non hanno partecipato personalmente alla mediazione e che ha partecipato il solo difensore in quanto tale (senza procura speciale notarile) con la conseguenza che può affermarsi che la mediazione non ha avuto luogo per non avere la parte attrice (onerata) coltivato la stessa presentandosi personalmente come dal legislatore previsto. Né detta parte, tempestivamente a verbale, ha chiesto al giudicante di valutare la possibilità di concedere nuovo termine.

Per quanto suesposto alla mancata partecipazione personale segue, come eccepito nella prima difesa (nella comparsa di costituzione) dalla parte convenuta, la declaratoria di improcedibilità della domanda attrice a mente dell'art. 5 comma 2 bis dlvo 28/10 e succ. mod..

Assorbite le ulteriori questioni anche di merito proposte.

Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice a rifondere, in favore del convenuto, le spese di lite.

P.Q.M.



Sentenza r

Repe

Definitivamente decidendo, ogni ulteriore questione assorbita, dichiara improcedibile la domanda proposta dagli attori come sopra meglio descritta. Condanna parte attrice a rifondere, in favore del convenuto, le spese di lite che si liquidano in complessivi €4100,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali.

ROMA 12-11-2018

Il Giudice
dott. Roberto Ghiron

